

COMUNE DI RONCIGLIONE
PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE

APPROVATO CON DCC

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dei Servizi educativi per l'infanzia del Comune di Ronciglione.

Nel nostro ordinamento è sempre esistita una frammentazione dei servizi alla prima infanzia che sono sempre stati considerati afferenti al sistema dei servizi sociali e classificati come servizi a domanda individuale, tuttavia, tali servizi hanno perso nel tempo la natura prettamente assistenziale ponendo in rilievo chiari profili educativi.

Negli ultimi anni le evoluzioni, i cambiamenti e le modalità organizzative sono state numerose, i progetti, le tipologie di offerta educativa e le modalità operativo - gestionali si sono ampliate e diversificate per stare al passo con i bisogni dei bambini, delle famiglie e del contesto sociale in cui gli Asili Nido operano.

L'approccio attuale è contraddistinto soprattutto dall'aspetto educativo ed evolutivo e non più soltanto da quello assistenziale nonché dal rappresentare un valido servizio a sostegno della famiglia per conciliare impegni di lavoro e per accompagnare l'evoluzione psicofisica dei bambini in un ambiente socializzante.

In questo contesto le famiglie sono direttamente coinvolte ed entrano loro stesse a far parte del servizio e sperimentano così il loro primo ingresso nel contesto sociale e l'approccio con il servizio pubblico.

Il D.lgs n. 65 del 13/04/2017 ha approvato il "Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a sei anni" con lo scopo di garantire, fin dalla nascita, pari opportunità di istruzione, di educazione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e i bambini concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della divisione tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascuna di esse.

L'art. 2 del citato D.lgs n. 65/2017 definisce l'organizzazione del sistema integrato in servizi educativi per l'infanzia ovvero asili nido, micro - nido, servizi integrativi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, fornendo una precisa descrizione degli stessi.

Con Delibera n. 903 del 19/12/2017 la Regione Lazio ha approvato il "Regolamento del sistema di accreditamento regionale dei Nidi d'Infanzia" con la finalità di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia.

Requisiti fondamentali per l'ottenimento dell'accREDITamento regionale e, quindi, per il riconoscimento di qualità dei Nidi d'infanzia sono, tra l'altro: il Progetto Pedagogico, il Progetto Educativo, il Progetto Organizzativo, la Carta dei Servizi, gli Strumenti e le Metodologie di Valutazione del Servizio, la Formazione del Personale e la Relazione sul Servizio di Refezione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 65/2017 e successive modifiche nonché dei principi e dei valori prevesti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con Legge n. 176 del 27/05/1991 nella Legge n. 285 del 28/08/1997 e successive modifiche, la Regione Lazio ha approvato la Legge Regionale n. 7 del 05/08/2020 con la finalità di promuovere l'attuazione del sistema integrato di educazione ed in particolare la disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, inoltre, di dettare disposizioni per favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. n. 7/2020 la Regione Lazio ha emanato il Regolamento n. 12 del 16/07/2021 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”.

Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni operative della suddetta normativa: D.lgs n. 65/2017, D.G.R n. 903/2017, L.R. n. 7/2020 e Regolamento n. 12/2021.

PARTE PRIMA

ART. 1 – SERVIZIO EDUCATIVO DI ASILO NIDO

1. Il Servizio educativo di NIDO si occupa della crescita e della formazione dei bambini e delle bambine dai tre ai trentasei mesi e consiste nel servizio di asilo NIDO per la realizzazione attività educative, di gioco, i pasti e il riposo;

ART. 2 – FORME DI TITOLARITA’

1. Per il servizio educativo è prevista le seguente forma di titolarità e gestione:

- titolarità pubblica a gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati mediante espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica;

2. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle proprie esigenze di conciliazione di vita e lavoro è garantito pari accesso a tutti al servizio educativo disciplinato dal presente Regolamento.

3. Il titolare della gestione del servizio educativo garantisce la qualità e la continuità degli interventi educativi oltre all’efficienza e l’efficacia sul piano organizzativo e gestionale garantendo in particolare:

la predisposizione e l’attuazione del progetto educativo;

- la predisposizione della Carta dei Servizi;
- la predisposizione del sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti nonché l’acquisizione del certificato penale antipedofilia di tutto il personale dipendente;
- il coordinamento con la rete dei servizi per l’infanzia (consultori, servizi sociali, scuole dell’infanzia, ASL);
- la partecipazione delle famiglie sia alle attività didattiche che attraverso gli Organismi di partecipazione (Assemblee, Comitato di Gestione ecc);
- la stipula di contratti di assicurazione sulla responsabilità civile per il personale dipendente e i bambini utenti del servizio;
- il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sanità e igiene;
- la formazione continua in servizio sia del personale educativo che ausiliario;
- la messa a disposizione dei Comuni delle informazioni da inserire nel sistema informativo regionale;

- l'offerta di prodotti alimentari nella logica del sistema di qualità sotto il profilo igienico e merceologico, l'erogazione dei pasti che dovrà avvenire secondo garanzie di qualità certificate ed in conformità al sistema di analisi e controllo HACCP come previsto dal D.Lgs. 155/1997, avvalendosi di fornitori in possesso di idonee garanzie nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'applicazione ai dipendenti dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento siglati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del Servizio educativo di Asilo Nido tutte le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale.

2. I servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo Piani Educativi Individualizzati in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e con i Servizi della A.S.L. secondo le rispettive competenze e con il coinvolgimento dei genitori in fase di elaborazione del P.E.I.

3. Per Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) si intendono:

- a) disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992;
- b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
- c) svantaggio socio economico, linguistico e culturale;
- d) emarginazione sociale

Al fine di favorire l'inclusione dei bambini con B.E.S. il Comune interviene:

- d.a) riducendo il rapporto educatore/bambino in relazione alla gravità dei casi;
- d.b) sulla dotazione di personale specializzato a supporto del bambino.

4. E' consentito il prolungamento delle frequenza oltre il compimento dei 36 mesi di età ai bambini con B.E.S. di cui al comma 3 per i quali si riscontri, da idonea certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, l'esigenza di posticipare l'inizio della frequenza alla Scuola dell'infanzia.

ART. 4 – COORDINATORE PEDAGOGICO

Con Delibera di Giunta regionale del Lazio n. 61 del 09/02/2021, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/2020, sono state definite le funzioni e i compiti del Coordinatore pedagogico.

1. i soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia nominano per ciascun Servizio o gruppo di Servizi il Coordinatore pedagogico.

2. Per svolgere le funzioni di Coordinatore pedagogico è necessario il possesso della Laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

3. L'incarico può essere conferito ad un professionista con funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. Nel secondo caso, deve essere in possesso dei requisiti professionali e titoli di studio abilitanti a ciascuna funzione;

4. Come stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 7/2020 il Coordinatore pedagogico non deve essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato o avere procedimenti penali

in corso di cui al Titolo IX, al Capo IV del Titolo XI, al Capo I e alle Sezioni I, II, III del Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale;

5. Ad ogni Coordinatore pedagogico può essere assegnato il coordinamento di più servizi purché sia in grado di svolgere le proprie funzioni a beneficio di ciascun Servizio.

Le caratteristiche e la quantificazione oraria dell'incarico deve essere riportata nella lettera di incarico e nella Carta dei Servizi specificando giorni, orari e modalità con cui le famiglie possono contattarlo;

6. Il Coordinatore pedagogico dell'asilo nido dovrà assicurare almeno un'ora mensile per ogni bambino iscritto. Tale impegno non si applica qualora il soggetto gestore è anche Coordinatore pedagogico

7. Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 61 del 09/02/2021, le funzioni del Coordinatore pedagogico sono le seguenti:

- a) coordina il gruppo educativo;
- b) garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
- c) garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
- d) garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo; e ne assicura il monitoraggio costante;
- e) assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi con particolare riferimento a:
 - e.1) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - e.2) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - e.3) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
 - e.4) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;
 - e.5) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
 - e.6) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
 - e.7) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

ART. 5 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE

1. Con l'art. 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 61 del 09/02/2021 sono istituiti i Coordinamenti pedagogici territoriali con la finalità di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai 3 ai 36 mesi d'età e favorire la continuità educativa tra Nidi e Scuole dell'Infanzia.

2. Il Coordinamento pedagogico territoriale viene istituito a livello di distretto socio sanitario con provvedimento del Sindaco del Comune capofila e prevede la partecipazione:

- a) di tutti i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati nel territorio del distretto;
- b) dei coordinatori pedagogici/didattici delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie del territorio;
- c) di un rappresentante di ciascun comune del distretto, che non sia titolare di almeno un asilo nido o scuola dell'infanzia pubblici;
- d) di un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale.

3. Nell'atto costitutivo viene individuato tra i coordinatori il coordinatore pedagogico territoriale che:

- a) convoca e presiede gli incontri del coordinamento, almeno due volte all'anno;
- b) anima il coordinamento, promuovendo iniziative nell'ambito delle funzioni attribuite al coordinamento stesso favorendone la massima partecipazione, con l'obiettivo di realizzare effettivamente la conoscenza reciproca, la collaborazione e la costruzione di un sistema pedagogico territoriale;
- c) garantisce, attraverso il coinvolgimento del coordinamento, la raccolta completa e omogenea di dati e informazioni statistiche sui servizi educativi, per la alimentazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 48 della L.R. n. 7/2020.

4. Le funzioni del Coordinamento pedagogico territoriale sono le seguenti:

- a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
- d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento

ART. 6 – GRUPPO EDUCATIVO

Tutto il personale operante nella struttura, pur nella diversità delle mansioni svolte, si costituisce in gruppo educativo.

1. Il gruppo educativo si riunisce periodicamente in relazione ad esigenze di organizzazione del lavoro nonché per la programmazione e la verifica delle esperienze pedagogiche nel rispetto delle finalità generali del servizio.

2. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:

- a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;
- b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
- c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dai rischi di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
- e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale;

- f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

3. Il gruppo educativo si avvale, oltre che della figura del Coordinatore pedagogico, anche della consulenza socio-psico-pedagogica di figure professionali individuate dal titolare della gestione che concorrono alla realizzazione di interventi connessi alla programmazione educativa.

4. Il personale addetto ai servizi generali:

- a) provvede all'apertura, all'areazione dei locali ed alla chiusura della struttura;
- b) vigila sull'ingresso e sull'uscita dei bambini;
- c) cura l'ordine e provvede alla pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali del servizio educativo;
- d) cura l'ordine e provvede alla pulizia dell'esterno della struttura;
- e) collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.
- f) non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

5. La preparazione dei pasti deve essere svolta da personale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8, comma 2.

6. Per i servizi educativi è consentito il servizio di catering che deve seguire scrupolosamente le stesse indicazioni previste per il servizio svolto presso la struttura.

ART. 7 – TITOLI DI STUDIO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dall'art. 4 del n. 12 del 16/07/2021 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:

- a) maestra d'asilo;
- b) vigilatore d'infanzia;
- c) puericultore;
- d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
- e) abilitazione magistrale;
- f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- g) maturità tecnica femminile;
- h) liceo socio-psicopedagogico;
- i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
- j) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
- k) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

2. Nelle strutture con preparazione dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione, ovvero:

- a) diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero;

- b) qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti"
- c) diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome,
- d) attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio
- e) attestati di certificazione rilasciati da enti titolarie afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

3. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

ART. 8 – REQUISITI DI ONORABILITA'

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

ART. 9 – FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO

1. L'Ente gestore è tenuto a programmare ogni anno l'attività di formazione e aggiornamento degli operatori in considerazione delle particolari caratteristiche del servizio.

La necessità di aggiornamento professionale del personale in servizio e la formazione degli educatori derivano dalla natura e dalle finalità del servizio.

In questa prospettiva è necessario che le iniziative si svolgano secondo una programmazione puntuale e continuativa.

Queste iniziative inoltre dovranno essere finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio.

L'aggiornamento professionale in servizio e la formazione permanente degli educatori possono essere promossi anche in raccordo con il Coordinamento pedagogico territoriale.

2. Tutti i dipendenti dei servizi educativi sono tenuti a partecipare a:

- a) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli enti locali d'intesa con la Regione o da Enti formativi accreditati o da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
- b) iniziative formative che permettono lo scambio e il confronto con operatori di diversi servizi (ad esempio Nidi e Scuole dell'infanzia) dove la condivisione e il confronto consentono l'apertura, la collaborazione, la co-progettazione, la continuità educativa;
- c) altre iniziative quali: seminari e giornate di studio rivolti al personale educativo basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo che garantiscono la prevenzione delle situazioni di burn out in modo da tutelare il personale e i bambini.

ART. 10 – PROGETTO EDUCATIVO

Il Progetto Educativo si definisce attraverso l'identificazione di obiettivi specifici, la programmazione dei percorsi educativi e degli aspetti organizzativi necessari per raggiungerli, l'osservazione dei processi di socializzazione e di apprendimento, la loro documentazione, la verifica dei risultati ottenuti e la valutazione della qualità del contesto educativo realizzato.

In particolare, il Progetto Educativo ha il compito di realizzare:

- a) un clima di accoglienza nell'ambiente educativo nei confronti dei bambini e dei loro genitori che assume particolare rilevanza nel momento dell'accoglienza al servizio educativo;
- b) inclusione dei bambini e bambine con bisogni educativi speciali;
- c) scambi di comunicazione armonici e costanti tra gli operatori e i genitori e occasioni di incontro per la partecipazione alla vita del servizio e per l'approfondimento del progetto educativo;
- d) contesti educativi in cui spazi, tempi, interventi e materiali sono progettati per favorire relazioni, affetti e conoscenze da parte dei bambini;
- e) un percorso educativo che a partire dal servizio educativo prosegua con la Scuola dell'Infanzia e, in prospettiva, nell'esperienza successiva della Scuola dell'obbligo basandosi sul principio della continuità pedagogica;
- f) organizzazione del servizio (calendario, orari, uso degli spazi ecc)

ART. 11 – CARTA DEI SERVIZI

I titolari della gestione provvedono a dotarsi della Carta dei servizi educativi, strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e ne regola i rapporti con i fruitori.

Nella Carta dei Servizi il gestore dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende garantire e si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l'intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.

La Carta dei Servizi non è una semplice guida ma è un documento che stabilisce un "patto", un "accordo" fra soggetto erogatore del servizio e l'utente basato su:

- a) indicazione e definizione degli standard e della qualità del servizio;
- b) costruzione degli elementi che strutturano il pacchetto dei servizi
- c) promozione e informazione del servizio, verifica del rispetto degli standard del servizio
- d) predisposizione di procedure di ascolto e customer satisfaction di semplice comprensione e di facile utilizzazione
- e) in caso di disservizio, il diritto alla tutela esercitabile mediante lo strumento del reclamo e dell'eventuale ricorso all'istituto del Difensore Civico
- f) coinvolgimento e partecipazione del cittadino-utente alla definizione del progetto.

ART. 12 – SISTEMA DI PREVENZIONE E TUTELA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

1. I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:

- a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;

- b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
- c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
- d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
- e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.

2. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

3. Lo schema tipo del codice di condotta viene adottato dalla Regione Lazio con propria deliberazione di Giunta.

ART. 13 – GESTIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e del funzionamento del Servizio educativo, tramite i seguenti Organi:

- a) Assemblea dei genitori
- b) Comitato di gestione

2. L'Assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti al servizio educativo o da chi ne fa le veci.

Si riunisce su convocazione del suo Presidente almeno tre volte l'anno e precisamente:

- in occasione dell'inizio dell'attività annuale
- nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato
- a conclusione dell'attività annuale.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei suoi Componenti o dall'Ente gestore o dal Comitato di Gestione tramite avviso affisso nella bacheca del servizio almeno cinque giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida se partecipa almeno la metà dei genitori in prima convocazione; in seconda convocazione sarà ritenuta sufficiente la presenza di 1/3 dei genitori.

All'Assemblea dei Genitori compete:

- eleggere nella prima riunione il suo Presidente;
 - eleggere i suoi rappresentanti nell'ambito del Comitato di Gestione;
 - esprimere pareri e formulare proposte al Comitato di Gestione in merito agli orientamenti educativi, socio-psico-pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi del Servizio;
 - richiedere al Comitato di Gestione verifiche e controlli in merito al regolare andamento del Servizio, allo svolgimento delle attività programmate e alla corretta assegnazione dei posti disponibili.

3. Il Comitato di Gestione è composto da 4 genitori utenti del Servizio e da 3 operatori del Nido. Il Presidente del Comitato di Gestione deve essere un genitore.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e decadono quando non partecipano alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscono più del servizio.

Il personale decade se trasferito e in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze.

Ai fini della prima nomina del Comitato, l'Assemblea delle famiglie è convocata direttamente dal titolare della gestione entro il 15 ottobre.

4. al Comitato di Gestione compete:

- a) elaborare ed approvare, in collaborazione con l'Assemblea dei genitori e il Gruppo educativo, il piano annuale delle attività socio-pedagogiche, gli orientamenti educativi del Servizio, gli indirizzi igienico-sanitari ed organizzativi, comprese le modalità di verifica ricorrente;
- b) formulare proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento ai sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini disabili nella vita collettiva del Servizio;
- c) esprimere al Gestore proposte in riferimento al calendario annuale ed all'orario settimanale e giornaliero del Servizio;
- d) programmare gli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti derivanti dalla gestione sociale;
- e) analizzare le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione del Servizio, esprimendo al riguardo pareri e proposte al Gestore;
- f) verificare mensilmente l'effettiva copertura dei posti disponendo eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attività, l'aumento del numero dei bambini ammissibili sino al 15% dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione al Gestore;
- g) garantire la presenza di almeno una rappresentanza del Comitato di Gestione alle riunioni dell'Assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente i temi trattati;
- h) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta;
- i) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalità del Servizio e la sua migliore realizzazione e organizzazione;
- j) gestire un fondo per le piccole manutenzioni e per l'acquisto di materiale didattico e di vario consumo, nel rispetto della programmazione annuale;

5. Il Comitato di Gestione si riunisce una volta al mese.

Nel corso di ciascuna riunione viene redatto un verbale. L'ordine del giorno, salvo riunioni straordinarie aventi carattere d'urgenza, viene fissato di volta in volta in base alle esigenze espresse dal Presidente del Comitato di Gestione, il quale provvede alla convocazione dei membri del Comitato con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, tramite affissione della comunicazione nella bacheca del Servizio. Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti. Le sedute del Comitato di Gestione sono aperte al pubblico.

PARTE SECONDA REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 14 – REQUISITI DEL SERVIZIO EDUCATIVO

1. Il Servizio educativo di Asilo Nido devono garantire ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, *confort*, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto dei bambini all'educazione e all'istruzione.

2. Il Servizio educativo è collocato al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

ART. 15 – REQUISITI DEGLI SPAZI, DEGLI ARREDI E DEI GIOCHI

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

2. La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi.

3. Gli arredi, il materiale educativo e didattico, i giochi devono essere scelti in conformità alle finalità del progetto educativo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute privilegiando materiali ecosostenibili.

Al fine di assicurare le finalità del servizio, alla progettazione deve essere prevista la partecipazione del coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica.

In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini o altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

ART. 16 – REFEZIONE E TABELLA DIETETICA

1. Il Servizio educativo di ASILO NIDO esercita la funzione educativa anche attraverso la ristorazione scolastica, che rappresenta il luogo privilegiato per l'educazione alimentare; l'obiettivo della ristorazione scolastica non si limita al mero sostentamento alimentare, ma contribuisce anche alla promozione di comportamenti alimentari idonei al miglioramento

dello stato di salute, favorisce l'accrescimento culturale e stimola alla socializzazione e all'uguaglianza tra alunni che provengono da tradizioni, etnie, o stati sociali diversi tra loro.

Il servizio di ristorazione deve ovviamente fornire un pasto appropriato, in un contesto adeguato, assicurandone la qualità nutrizionale. Il pasto in mensa ha anche il ruolo di orientare, attraverso un approccio educativo, il comportamento alimentare del bambino verso uno stile salutare e consapevole, elevando il livello qualitativo dei pasti e mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare. I menù, predisposti da professionisti esperti e attenti alla salute del bambino, sono costruiti sulla base dei fabbisogni energetici e nutrizionali (LARN) di bambini in età prescolare. Inoltre, per aumentare la varietà dei cibi proposti, i menù devono seguire una rotazione di almeno quattro/cinque settimane, e devono essere diversificati per il periodo autunno-inverno e primavera- estate. Il pasto a scuola consente così ai bambini di conoscere alimenti diversi e nuovi sapori, stimolando curiosità verso il cibo, grazie anche all'importante ruolo di mediazione delle educatrici, che possono aiutare a superare l'iniziale rifiuto verso cibi e sapori sconosciuti o poco usuali.

2. Le tabelle dietetiche:

- a) sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali
- b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.

3. I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).

4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135.

PARTE TERZA FUNZIONAMENTO DEL NIDO

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL NIDO

1. Il nido osserva un orario quotidiano da minimo sei e massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:

- a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
- b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende;
- c) il riposo delle bambine e dei bambini;
- d) il gioco e le attività educative.

2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

ART. 18 – RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini.
2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere nel rispetto del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

ART. 19 – RICETTIVITA'

1. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.
2. La ricettività massima del nido è fissata in n. 30 posto . Il nido deve garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.
3. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia;
4. In deroga ai limiti di cui al comma 2, il Comune può autorizzare il funzionamento di nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio;
5. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento;
5. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 4.

ART. 20 – SPAZI INTERNI

1. Gli spazi interni del nido sono articolati in:
 - a) aree di accoglienza e guardaroba;
 - b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
 - c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
 - d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;

- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

2. gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f)

3. lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno.

Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere.

Gli arredi sono funzionali all'organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibile interpretazione della pavimentazione, con colori e materiali differenti;

4. lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazio per le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro-camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano.

Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino;

5. lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo.

Deve prevedere l'accesso diretto dallo spazio attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili.

Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.

6. I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati:

- a) per il nucleo dei piccoli non si rende necessaria la presenza di wc piccoli, poiché devono ancora acquisire la necessaria autonomia di movimento per l'uso;
- b) per il nucleo dei medi e grandi, devono prevedere un wc piccolo ogni sette bambini.

7. In generale, lo spazio dedicato ai servizi igienici è integrato alla sezione, con accessibilità diretta dallo spazio per le attività, o con accessibilità mediata dalla sala igienica.

Oltre ai wc piccoli, di altezza variabile tra 28 e 30 cm, dotati di cassetta di scarico idonea a facilitare la manovra ai bambini e alle bambine, devono essere presenti dei lavabi, preferibilmente a canale, di dimensioni adeguate all'uso da parte di bambini e bambine.

Nel caso in cui sia possibile, i lavabi devono essere collocati in un antibagno, da utilizzare eventualmente anche per attività ludiche o per laboratori.

Le pavimentazioni devono essere certificate antiscivolo secondo la normativa vigente, in modo che l'eventuale spargimento di acqua non costituisca pericolo.

8. La superficie dei locali dei servizi igienici, compresa la sala igienica, deve soddisfare un indice parametrico pari ad almeno 0,75 mq per bambino per i nidi fino a trenta bambini e 0,63 mq per bambino per i nidi con più di trenta bambini.

9. Ogni sezione è dotata di spazi idonei a garantire la massima autonomia funzionale

ART. 21 – SPAZI ESTERNI

1. L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.

2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione dei bambini e delle bambine.

3. Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

ART. 22 – SPAZI DI SERVIZIO

1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:

- a) atrio/segreteria;
- b) spazio infermeria/visite pediatriche;
- c) bagni e spogliatoi per il personale;
- d) cucina e dispensa;
- e) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).

ART. 23 – ASSISTENZA SANITARIA

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.

2. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.

3. Per i nidi a titolarità pubblica il pediatra è individuato sulla base di accordi con la azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

ART. 24 – ACCREDITAMENTO

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, istituisce la procedura di Accreditamento dei servizi educativi a titolarità pubblica e privata;

2. ai fini dell'accREDITAMENTO, con apposita deliberazione, la Giunta regionale definisce ulteriori requisiti qualitativi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione tra i quali gli

strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.

3. L'accreditamento di cui al comma 1 costituisce:

- a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;
- b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

3. L'accreditamento è concesso dal Comune sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

ART.25 - Ammissione al Servizio

1. Possono essere ammessi al nido comunale i bambini e le bambine di età compresa tra tre mesi e trentasei mesi, che non abbiano compiuto il terzo anno alla data del 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.

Hanno diritto prioritario all'iscrizione:

i bambini residenti nel Comune di Ronciglione;

i bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992;

i bambini in condizioni di svantaggio sociale o familiare, su segnalazione dei Servizi Sociali.

In caso di disponibilità residua, possono essere accolti:

- i bambini non residenti i cui genitori svolgano attività lavorativa continuativa nel territorio comunale;
- i bambini non residenti privi di altri requisiti, subordinatamente all'esaurimento delle graduatorie precedenti.

4. La frequenza può essere consentita, previa valutazione dei Servizi competenti, anche oltre i 36 mesi e comunque non oltre i 48 mesi, per i bambini con disabilità o con ritardi nello sviluppo certificati da strutture pubbliche.

5. Il Comune pubblica ogni anno un **bando** per le iscrizioni, di norma **entro il 31 maggio**, indicando criteri, termini, modalità e documentazione richiesta. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale e disponibile presso gli uffici competenti.

6. Le domande devono essere presentate nel periodo fissato dal bando. L'ammissione comporta:

- comunicazione scritta di accettazione da parte del Comune;
- conferma da parte della famiglia entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, corredata da tutta la documentazione richiesta.

7. La mancata conferma o l'assenza ingiustificata nei termini indicati comportano la decadenza dal posto assegnato, salvo casi documentati (es. malattia).

8. La continuità educativa è garantita fino alla conclusione dell'anno educativo anche per i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre.

9. Gli utenti già frequentanti devono confermare la domanda per l'anno successivo entro i termini stabiliti dal Comune, di norma tra il 1° e il 30 aprile.

10. In caso di disponibilità di posti durante l'anno, si procederà ad ammissione secondo la graduatoria vigente.

ART. 26 - Rette Utenti

1. La frequenza al nido comunale è soggetta al pagamento di una retta mensile, determinata in base alla fascia ISEE del nucleo familiare e alla residenza

A seguito di quanto stabilito dalla Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 520 del 28 settembre 2023, sono state determinate le nuove tariffe per gli asili nido comunali con Delibera di G.C. n. 36 del 31/03/2024, e le stesse entreranno in vigore per l' A.E. 2025/2026 ;

Le nuove tariffe sono suddivise come segue:

- 1) Fascia ISEE 0 - 5.000 euro : Tariffa = 20 euro;
- 2) Fascia ISEE 5.000,01 - 10.000 euro : Tariffa = 80 euro;
- 3) Fascia ISEE 10.000,01 - 15.000 euro : Tariffa = 160 euro;
- 4)) Fascia ISEE 15.000,01 – 20.000 euro: Tariffa = 240 euro;
- 5)) Fascia ISEE 20.000,01 – 25.000 euro: Tariffa = 300 euro;
- 6)) Fascia ISEE 25.000,01 – 30.000 euro : Tariffa = 350 euro;
- 7)) Fascia ISEE 30.000,01 – 35.000 euro: Tariffa = 400 euro;
- 8)) Fascia ISEE 35.000,01 – 40.000 euro : Tariffa = 450 euro;
- 9)) Fascia ISEE 40.000,01 – 50.000 euro : Tariffa = 500 euro;
- 10)) Fascia ISEE Oltre 50.000,01 euro : Tariffa = 600 euro;

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n.104/1992), sono esentati dal pagamento della retta.

Inoltre, in ordine all'importo della retta sopra determinato, è stato stabilito che:

- in caso di frequenza a tempo parziale la retta viene ridotta del 20%;
- per la frequenza contemporanea di più figli, la retta viene ridotta del 20% per ogni figlio frequentante successivo al primo;
- le assenze superiori a 14 giorni consecutivi nel mese comportano la riduzione della retta mensile nella misura del 5%.

In caso di ritiro anticipato dal servizio, la tariffa sarà dovuta per l'intero mese in corso, ma non per i mesi successivi alla comunicazione scritta della rinuncia.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ISEE. Le dichiarazioni false comportano la decadenza dal diritto al servizio e la segnalazione agli organi competenti.

Articolo 27 – Decadenza degli Utenti

Il diritto alla frequenza al servizio decade nei seguenti casi:

a) Morosità nel pagamento della retta:

Il mancato pagamento della retta entro i termini stabiliti comporta la sospensione e successivamente la decadenza dal servizio, previo sollecito scritto da parte dell'Ufficio competente.

b) Assenza ingiustificata:

L'assenza del bambino per oltre 30 giorni consecutivi senza giustificazione documentata (malattia o gravi motivi) comporta la decadenza automatica dal posto assegnato.

c) Rinuncia al servizio:

La rinuncia deve essere comunicata per iscritto al Comune entro il 15 del mese, per evitare l'addebito della retta del mese successivo.

d) Dichiarazioni false o difformi:

La presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa in sede di domanda o rinnovo comporta la revoca immediata del posto, fatto salvo l'obbligo di restituzione di eventuali benefici ottenuti indebitamente.

e) Perdita dei requisiti essenziali:

Il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione (residenza, attività lavorativa sul territorio, ecc.) comporta la perdita del diritto alla frequenza, salvo casi espressamente previsti dal regolamento o autorizzati dall'Amministrazione.

2. La decadenza viene formalmente comunicata con provvedimento del Comune.

Articolo 28 – Graduatoria e Criteri di Ammissione

1. Il Comune redige annualmente una graduatoria per l'ammissione al nido, sulla base delle domande pervenute entro i termini stabiliti dal bando, verificandone la completezza e regolarità.

2. La graduatoria viene stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

A) Priorità assoluta (fuori graduatoria):

Bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992;
Bambini in situazioni di grave disagio segnalati dai Servizi Sociali comunali.

B) Criteri per l'attribuzione del punteggio (cumulabili tra loro):

Condizione familiare:

CONDIZIONI PUNTI

a) CONDIZIONE DI FIGLIO

1)figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a il cui nucleo familiare risulta senza altri adulti oltre il genitore	23
2)figlio naturale riconosciuto da un solo genitore o figlio di vedovo/a nel cui nucleo familiare risultano altri adulti oltre il genitore	22
3)figlio in cui genitori siano separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere in atto tra i genitori del bambino) il cui nucleo familiare risulta senza altri adulti oltre il genitore(occorre allegare sentenza di divorzio o separazione)	20
4)figlio i cui genitori sono separati o divorziati (la separazione o il divorzio deve essere in atto tra i genitori del bambino) nel cui nucleo familiare risultano altri adulti oltre il genitore (occorre allegare sentenza di divorzio o di separazione)	14
5)figlio di genitori riconosciuti invalidi civili in misura uguale o superiore al 74%	21
6)figlio di genitori di cui uno riconosciuto invalido civile in misura uguale o superiore al 74 %	18
7)figlio riconosciuto da entrambi i genitori non sposati e non conviventi né di fatto né anagraficamente	10

Non verrà attribuito punteggio a chi abbia reddito zero.

b)CONDIZIONE DEI GENITORI

1)genitore lavoratore a tempo pieno	7X genitore
2)genitore lavoratore part-time o lavoratore precario o occasionale o tirocinante o studente con obbligo di frequenza	5X Genitore
3)genitore non occupato e regolarmente iscritto al Centro per l'impiego e Formazione ai sensi del D.Lgs 297/2002 (allegare documentazione)	2X genitore

c)CONDIZIONI FAMILIARI PARTICOLARI

1)genitori con altro figlio/i frequentante l'asilo nido	1X figlio
2)genitori con altri figli minorenni(escluso quello per cui si fa domanda)	1X figlio
3)genitori che iscrivono fratelli gemelli (punteggio per ogni figlio oltre quello per cui si fa domanda)	1X figlio

ISEE:

L'indicatore ISEE sarà utilizzato in combinazione con gli altri criteri per definire l'ordine finale.

Lista d'attesa pregressa:

+2 punti per ogni bambino presente nella lista d'attesa dell'anno precedente e non ammesso.

3. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di precedenza:

Per i lattanti (0-12 mesi): precedenza al bambino più piccolo;
Per semidivezzi e divezzi (13-36 mesi): precedenza al bambino più grande;

In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio con preavviso alle famiglie interessate.

4. La graduatoria, distinta per **sezioni (lattanti, semidivezzi, divezzi)**, viene approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

5. Eventuali aggiornamenti della graduatoria durante l'anno educativo avvengono nel rispetto dei criteri sopra elencati.

Articolo 29 – Funzionamento del Servizio

1. L'asilo nido comunale è aperto dal lunedì al venerdì, secondo le seguenti modalità di frequenza:

Tempo pieno: dalle ore 8:00 alle ore 17:00;

Part time con pranzo: dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

Part time senza pranzo: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (o secondo quanto stabilito nel bando annuale).

2. L'orario di apertura può essere esteso o rimodulato dall'Amministrazione comunale, anche sulla base delle esigenze delle famiglie e della disponibilità del personale, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Il servizio è sospeso nei giorni festivi e durante il mese di agosto per la pausa estiva. Ulteriori chiusure possono essere disposte in occasione di interventi straordinari o per esigenze organizzative, previa comunicazione tempestiva alle famiglie.

4. L'orario di ingresso è di norma compreso tra le ore 8:00 e le ore 9:15. L'uscita può avvenire: entro le ore 12:00 (senza pranzo);

entro le ore 13:00 (con pranzo, per part time);

entro le ore 17:00 (per tempo pieno).

5. In caso di ritardo all'ingresso o di uscita anticipata, il genitore dovrà avvisare il personale e rispettare le indicazioni fornite, evitando di accedere alle stanze gioco per non interrompere le attività in corso.

6. L'ingresso e l'uscita dei bambini devono avvenire esclusivamente per mano dei genitori o di persone maggiorenni autorizzate per iscritto.

Articolo 30 – Struttura del Servizio

1. L'asilo nido è organizzato in sezioni omogenee o eterogenee in base all'età e allo sviluppo psicofisico dei bambini, nel rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale.

2. Le sezioni attivate nel servizio comunale possono comprendere:

Sezione Lattanti: da 3 a 12 mesi di età;

Sezione Semi divezzi: da 13 a 24 mesi;

Sezione Divezzi: da 25 a 36 mesi.

3. Per esigenze organizzative o in caso di numero limitato di iscrizioni, è possibile costituire sezioni miste, garantendo in ogni caso:

il rispetto dei rapporti numerici educatore/bambini previsti;

l'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

la continuità e qualità educativa.

4. La composizione numerica delle sezioni e l'assegnazione dei bambini avvengono nel rispetto della capienza autorizzata e delle linee guida regionali, tenendo conto dell'età, dei bisogni educativi e dell'equilibrio dei gruppi.

5. Ogni sezione è seguita da un team educativo di riferimento, che cura l'organizzazione della vita quotidiana, la progettazione delle attività e la relazione con le famiglie.

Articolo 31 – Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute:

nella Legge Regionale Lazio 5 agosto 2020, n. 7;
nel Regolamento Regionale Lazio 16 luglio 2021, n. 12;
nelle norme nazionali vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
nel contratto collettivo nazionale applicabile al personale del servizio.

2. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, anche su iniziativa degli uffici competenti o a seguito di modifiche della normativa regionale o statale.

3. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Una copia del regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e presso la sede dell'asilo nido comunale.